CAMERA DEI DEPUTATI N. 484-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **DI BERNARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 dicembre 1953 (*Stampato n. 120*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SEGNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 dicembre 1953

—

Accettazione ed esecuzione della Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951

Presentata alla Presidenza il 20 marzo 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, lo straordinario sviluppo della scienza e della tecnica dei nostri giorni è largamente condizionato dal perfezionamento del calcolo numerico e dalla sua applicazione alla ricerca ed alla scoperta scientifica. Nell'era atomica il calcolo numerico presenta tali complessità di metodi e di problemi matematici da rendere necessari sia l'organizzazione di attività e studi collettivi e specializzati, sia l'impiego di attrezzature e macchine estremamente perfezionate ed assai costose.

A varie riprese, in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ed alla sesta conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O., è stata sottolineata la necessità, per il progresso economico dell'umanità, di costituire una istituzione internazionale col compito di

promuovere mediante il concentramento di sforzi e di studi sul piano internazionale, l'uso comune dei più moderni procedimenti e mezzi di calcolo, nonché il loro continuo perfezionamento scientifico e tecnico.

Questa esigenza veniva tanto più avvertita in quanto, come sopra si è detto, l'alto costo sia della formazione del personale specializzato che delle necessarie attrezzature, permetterebbe solo a pochi paesi di tener dietro e di mantenersi pari agli sviluppi di questo fondamentale strumento della scienza, con grave danno del genio inventivo e del patrimonio scientifico delle Nazioni meno dotate di mezzi, nonché della loro possibilità di avvalersi adeguatamente dei benefici economici e sociali di questi organi essenziali di progresso

Ispirandosi a queste esigenze, e sempre nel quadro dell'U. N. E. S. C. O., l'Italia, il Belgio, l'Egitto, l'Iram, l'Israele, il Giappone, la Liberia, il Messico, i Paesi Bassi e la Turchia, con la presente Convenzione, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951 e già approvata dal Senato della Repubblica il 4 dicembre 1953, hanno deciso di costituire un Centro internazionale di calcolo con sede in Roma.

Il Centro si prefigge tre obiettivi fondamentali:

1°) sviluppare la ricerca scientifica mediante l'impianto di laboratori acconciamente attrezzati, l'elaborazione dei connessi problemi di scienza pura e la collaborazione degli istituti similari di tutto il mondo

2°) Preparare ed eseguire un programma per la formazione professionale degli specializzati nel campo del calcolo meccanico.

3°) Offrire, per priorità, agli Stati membri l'uso ed il beneficio del servizio di calcolo così costituito.

Non è chi non veda il grande interesse per l'Italia di partecipare alla iniziativa e di sottoscrivere la relativa Convenzione. La scelta di Roma a sede del Centro oltre a significare un riconoscimento della grande tradizione e capacità scientifica del nostro Paese, rappresenta un notevole vantaggio materiale e viene ad accrescere degnamente il numero degli organismi internazionali impiantati in Italia. Gli strumenti tecnici di cui il Centro è dotato saranno ampiamente utilizzati dai nostri Enti e Servizi pubblici nonché dai privati studiosi e, quel che è più, serviranno ad educare e formare una categoria di nostri specialisti del calcolo, avviando ad una professione proficua e socialmente utile quei nostri giovani che ne sentiranno la vocazione Il Centro servirà infine ad accrescere la cultura tecnica generale senza la quale è impossibile la modernizzazione economica e sociale del nostro Paese. I sicuri vantaggi che proverranno dalla messa in esecuzione della presente Convenzione e conseguente funzionamento del Centro internazionale di calcolo a Roma, implicano da parte nostra una modesta spesa: un contributo annuo di 10.000 dollari U. S. A. (articolo 3), nonché l'obbligo assunto dal Governo italiano di concedere al Centro un mutuo di 75.000 dollari U. S. A., pari a lire italiane 55 milioni, da rimborsarsi nei modi e termini che verranno stabiliti da una apposita convenzione da stipularsi dal Governo italiano e dal Centro internazionale di calcolo (articolo 3). A questi oneri verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1952-53 (articolo 3).

DI BERNARDO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere di dollari U. S. A. 10.000 derivante dall'esecuzione della suddetta Convenzione, nonché a quello risultante dall'obbligo assunto dal Governo italiano di concedere al Centro internazionale di calcolo un mutuo di dollari 75.000, valutato complessivamente a circa lire italiane 55.000.000, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53. Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Il Governo italiano è autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U. S. A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.